

ALLEGATO 1

Caratteristiche dei modi e dei luoghi di sepoltura e di affidamento di urna cineraria

1. Caratteristiche dei modi e dei luoghi di sepoltura di urna cineraria

Il tema della destinazione di sepoltura delle urne cinerarie non è nuovo, anzi si riconnette a un dibattito coevo all'introduzione della pratica della cremazione nell'ordinamento mortuario italiano, quando cioè, verso la fine del secolo XIX, il movimento cremazionista, nato circa un decennio prima dell'emanazione delle leggi sull'igiene e sanità pubblica ⁽¹⁾, faceva opera di proselitismo e propugnava la costruzione di 'Are' crematorie soprattutto nelle città del Nord Italia.

Nelle correnti cremazioniste di allora vi erano, infatti, discussioni molto serrate sulle nozioni fondative del rapporto con i defunti: la valenza del lutto, della conservazione della memoria e, più ancora, il senso della sepoltura e del cimitero.

Per molti cremazionisti la cremazione stessa è tutt'uno con l'appartenenza a gruppi che ambivano a considerarsi distinti dalla coscienza comune e che esprimevano così una sostanziale sfiducia e una presa di distanza dai grandi soggetti collettivi del secolo scorso (Stato, Municipalità, Famiglie). Si promuoveva la conservazione delle ceneri in luoghi diversi dal cimitero e si sosteneva l'importanza di pratiche cerimoniali che consentissero alle famiglie e, soprattutto, a quanti si riconoscevano in un'identità fieramente distante dall'ordine generale, di affrancarsi dal conformismo e di non dover ricorrere, nell'espressione del cordoglio, a gesti pubblici e a sentimenti stereotipi.

Per altri invece, la proliferazione di luoghi di sepoltura fuori dai cimiteri oltre ad essere contraddittoria con l'intento di restituire 'la terra ai vivi' (uno degli elementi più ricorrenti della propaganda cremazionista) produce un nascondimento della cremazione, che anzi va legittimata all'interno dei 'camposanti', che finalmente acquisiscono il carattere d'insediamento 'civile' di tutta la comunità, per divenire segno concreto e tangibile di una pedagogia sociale che eleva l'uomo rendendolo capace di aderire al progresso e alla scienza e, al tempo stesso, di riaffermare pubblicamente il valore laico della sepoltura e della memoria.

Solo avendo a mente queste discussioni è possibile leggere compiutamente i primi passi di regolamentazione mortuaria all'epoca ispirati da appartenenti al pensiero cremazionista e in particolare l'art. 77 del R.D. 25/7/1892, n. 448, regolamento statale di polizia mortuaria ⁽²⁾.

Successivamente il T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934, modificò la norma per la collocazione di urne cinerarie, con la formulazione dell'art. 343 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Art. 59 R.D. 22/12/1888 N. 5849 (Legislazione sull'igiene e sanità pubblica)

"La cremazione dei cadaveri deve essere fatta in crematoi approvati dal medico provinciale. I comuni dovranno sempre concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri, o in cappelle o templi appartenenti ad enti morali riconosciuti dallo Stato o in colombari privati aventi destinazione stabile e in modo da essere assicurate da ogni profanazione".

Nel regio decreto sussisteva altresì il divieto (art. 58) di seppellire i cadaveri "in luogo diverso dal cimitero" con eccezione "per gli illustri personaggi ai quali sono decretate speciali onoranze dal Parlamento e per le cappelle private o gentilizie non aperte al pubblico e collocate ad una distanza dai centri abitati eguale a quella stabilita per i cimiteri".

⁽²⁾ Art. 77 R.D. 25/7/1892 N. 448 (regolamento di polizia mortuaria)

"Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell'articolo 59 della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica, nei colombari o nelle sepolture private dei cimiteri, oppure nei templi, negli ospedali, negli ospizi o negli istituti, purché in sito conveniente e di proprietà o affidato alla custodia di un ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso della famiglia e dell'ente morale stesso. Tale consegna si farà constare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane all'archivio del concessionario dell'ara crematoria, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello stato civile"

⁽³⁾ Art. 343 T.U. Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934

1. La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

Si susseguirono poi diversi regolamenti statali di polizia mortuaria in cui la norma di dettaglio regolamentare fu modificata a più riprese:

dapprima con l'art. 60 del R.D. 21/12/1942, n. 1880; poi con gli artt. 81 e 82 del D.P.R. 15/10/1975, n. 803; e per ultimo con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, che intervenne in materia con gli articoli 80 ⁽⁴⁾ e 81 ⁽⁵⁾, dove l'evoluzione della normativa porta alla destinazione ordinaria e obbligata delle urne in:

- a) edifici appositi da costruirsi, nel cimitero;
- b) spazi in concessione a enti, nel cimitero;
- c) spazi in concessione a privati, nel cimitero.

Salvo l'ipotesi di affidamento familiare, di cui si tratta nel paragrafo successivo, le ceneri derivanti da cremazione di defunti, in vigore a livello statale, del D.P.R. 285/1990, non possono che essere collocate:

- a) dentro un'urna di dimensioni stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria;
- b) ordinariamente entro un cimitero comunale: in edifici realizzati dal comune stesso o realizzati da famiglie o enti in aree avute in concessione, le cui caratteristiche edilizie sono stabilite dal regolamento di polizia mortuaria comunale, o conferite nel cinerario comune, sulla cui gestione interviene il punto 14.3 della circolare Ministero della sanità n. 24 del 14/6/1993 ⁽⁶⁾;

2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.

⁽⁴⁾ Art. 80 D.P.R. 285/1990

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

⁽⁵⁾ Art. 81 D.P.R. 285/1990

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

⁽⁶⁾ Punto 14.3 Circ. Min. Sanità n. 24/1993

14.3. Cinerario comune e nicchie cinerarie - Nel cimitero dove è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie vengono stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria, anche se l'ingombro minimo è stato individuato al precedente punto 13.2). Data l'attuale scarsa diffusione della cremazione, generalmente vengono utilizzati gli ossarietti anche come nicchie cinerarie per evitare la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di concessione. Le urne possono anche essere collocate in appositi spazi dati in concessione ad enti morali o privati. Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne devono essere tali da osservare quanto previsto dall'art. 92/4 e cioè le concessioni anzidette non devono essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il consiglio comunale deve vigilare su tali tariffe. Novità sostanziale è data dall'obbligo della realizzazione in ogni cimitero di un cinerario comune. Tale edificio, manufatto o costruzione, deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri. Si tratta pertanto di un manufatto nel quale vengono disperse, preferibilmente attraverso un rito apposito, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura. Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria. Cosicché l'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del manufatto (cinerario comune); le ceneri rimarranno in forma indistinta. Tale forma di sepoltura è gratuita. Si ritiene comunque accoglibile la domanda da parte degli aventi titolo per la collocazione di urne cinerarie in cinerario comune. Ogni comune stabilirà l'importo della tariff-

- c) straordinariamente in cappelle gentilizie, non aperte al pubblico, esterne ai cimiteri di cui all'art. 101 e seguenti del D.P.R. 285/1990, con una interpretazione estensiva in tal senso ⁽⁷⁾;
- d) straordinariamente nelle tumulazioni privilegiate esterne ai cimiteri di cui all'art. 105 del D.P.R. 285/1990. Anche in tal caso per via interpretativa estensiva, per le stesse motivazioni di cui alla nota (7).

È opportuno infine precisare che il Capo XVI del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, prevede che in ciascun cimitero deve essere predisposto un edificio 'comunale' (e non solo realizzato da terzi in regime di concessione di sepoltura privata) in grado di accogliere le urne cinerarie. Tale previsione è coerente con il divieto, posto dall'art. 340 del Testo unico leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, di sepoltura al di fuori dei cimiteri, con la eccezione, sancita dall'art. 341 del predetto Testo unico (oggi art. 105 D.P.R. n. 285/1990), delle tumulazioni privilegiate, "quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze" e delle tumulazioni in cappelle gentilizie.

Inoltre si rammenta come la circolare Ministero della sanità n. 24 del 14/6/1993 dedicò alla cremazione, allora ancora scarsamente diffusa in Italia, l'intero paragrafo 14, suddiviso in 3 sottoparagrafi. Degna di nota, infine, l'indicazione circa la dimensione minimale di ogni nicchia cineraria destinata ad accogliere l'urna cineraria (ingombro minimo interno di cm. 50x30x30) contenuta nel paragrafo 13.2 della circolare citata.

2. L'affidamento di urna cineraria

Dopo circa un decennio dall'entrata in vigore del D.P.R. 285/1990, ultimo regolamento statale di polizia mortuaria, con la L. 30 marzo 2001, n. 130, **in una concezione che valorizza il diritto della persona di disporre delle proprie spoglie mortali**, si introducono nell'ordinamento mortuario due pratiche fino a quel momento ignorate: la dispersione in natura delle ceneri e l'affidamento al familiare dell'urna. In particolare l'art. 3 della L. 130/2001 dispone che entro sei mesi si provveda alla modifica del Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 285/1990) sulla base dei seguenti principi:

- a) *l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;*
- b) *l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:*
 - 1) *la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;*
 - 2) *l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;*
 - 3) *in mancanza della disposizione testamentaria, o di altra qualsiasi espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente*

fa corrispondente." Degna di nota l'indicazione circa la dimensione minimale di ogni nicchia cineraria destinata ad accogliere l'urna cineraria (ingombro minimo interno di cm. 50x30x30) contenuta nel paragrafo 13.2 della circolare citata.

⁽⁷⁾ Ciò si ritiene per via interpretativa, ma la norma statale non lo esplicita. La tumulazione di urne cinerarie in cappelle gentilizie non è infatti contemplata esplicitamente dalla legge statale, probabilmente per la vetustà della normativa, che si confrontava con sporadici casi di cremazione.

più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e le persone interdette;

[omissis]

*e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate **prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari**;*

f) omissis;

[omissis]

Come noto, la traduzione in norme regolamentari dei principi sanciti dalla L. 130/2001, con le conseguenti modifiche al D.P.R. n. 285/1990 o con norma di dettaglio *ad hoc*, deve ancora trovare attuazione con provvedimento statale idoneo ⁽⁸⁾, perché la quasi totalità dell'art. 3 della L. 130/2001 non si riferisce alla materia concorrente della 'tutela della salute' ⁽⁹⁾, bensì ad altre materie di competenza esclusiva dello Stato.

Sempre in tema di affidamento dell'urna si esprime il Consiglio di Stato, nel parere della I Sezione del 29 ottobre 2003:

"In conclusione dall'insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione: modalità di espressione della volontà del defunto, obbligo di sigillare l'urna, apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto, modalità di verbalizzazione della consegna, garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate; inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite disposizioni, possono e debbono essere imposte dai Comuni in sede di autorizzazione all'affidamento ai familiari".

È da notare che, secondo il massimo organo amministrativo, l'affidamento ai familiari dell'urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1, dell'art. 3 della L. 130/2001 e non necessita di ulteriore regolamentazione di dettaglio, perché dall'insieme delle disposizioni primarie e secondarie vigenti può trarsi una indicazione completa ai fini della immediata applicazione di tale pratica.

Nonostante l'evidenza di una produzione di atti legislativi e regolamenti da parte di diverse regioni riguardo all'attuazione della L. 30 marzo 2001, n. 130, si ribadisce che, per quanto riguarda l'istituto dell'affidamento, i principi non possano che essere quelli stabiliti dalla disposizione normativa statale contenuta nella L. 130/2001 cioè quelli del **rispetto della volontà espressa dal defunto e dell'affidamento (custodia) dell'urna cineraria ai familiari del defunto medesimo**.

Tale carenza, a giudizio di questa Federazione, non può essere colmata dalla pur cospicua produzione di atti legislativi e di regolamenti da parte di diverse regioni, soprattutto quando esse finiscono per intervenire in modo disarmonico nella determinazione dei "livelli essenziali delle prestazioni

⁽⁸⁾ **Art. 117 Costituzione**

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

⁽⁹⁾ È pacifico infatti che la gestione delle urne cinerarie non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.

concernenti i diritti civili e sociali”, quali sono quelli che hanno come tema l’esercizio di diritti di disposizione del proprio corpo, che dovrebbero essere omogeneamente “garantiti su tutto il territorio nazionale”.

Intervenendo l’istituto dell’affidamento su un tema così sensibile sul piano dei diritti civili e sociali, i criteri della sua regolazione non possono oggi che essere quelli stabiliti dal complesso delle disposizioni statali, cioè quelli del rispetto della volontà espressa dalla persona di disporre la consegna delle proprie ceneri ai suoi familiari perché essi le custodiscano adeguatamente presso di loro.

3. Il lucro e la speculazione

Successivamente alla L. 130/2001, con un decreto del Ministro dell’interno, di concerto col Ministro della salute, del 1° luglio 2002 ⁽¹⁰⁾, viene poi stabilito il regime tariffario della cremazione, della dispersione delle ceneri all’interno del cimitero, della conservazione delle ceneri in cimitero ⁽¹¹⁾.

E tali limiti massimi tariffari sono stabiliti in sede ministeriale per evitare lucro e speculazione (art. 92, comma 4 del D.P.R. 285/1990) e in virtù della ristretta numerosità di crematori ancor oggi esistente, non capace di determinare un mercato libero di accesso alla cremazione.

Non sussiste limite tariffario per dispersione delle ceneri fuori del cimitero perché è la stessa norma, con la lettera c) dell’art. 3 della L. 130/2001, a stabilire “e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro”.

Per l’affidamento ai familiari dell’urna cineraria non vi è alcun limite tariffario, perché è impensabile per il legislatore che vi sia un lucro di un familiare per l’attività di presa in custodia di urna cineraria. In ogni caso nella legge è chiaramente specificato che l’affidamento dell’urna è “ai familiari” e non è consentito affidamento ad altro soggetto diverso da un familiare.

4. Possibilità d’individuazione di luoghi cumulativi di affidamento di urne cinerarie

Vengono posti a questa Federazione quesiti che attengono alle modalità di custodia delle urne cinerarie fuori dai cimiteri:

- se si possa consentire la collocazione plurima di urne cinerarie in uno stesso luogo di cui possa disporre l’affidatario;
- se sia possibile da parte di un soggetto terzo svolgere la funzione di custodia dell’urna cinerarie per conto di familiare del defunto, custodia sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, in luoghi diversi dal cimitero.

Di seguito si esprime l’avviso di questa federazione.

4.1. Familiare affidatario di più urne cinerarie

- La risposta è positiva purché l’affidatario sia familiare del defunto e scelto in vita dal defunto stesso. Nulla vieta che uno stesso affidatario possa essere stato familiare di più persone defunte e che le stesse lo abbiano individuato in vita come affidatario delle loro ceneri.
- Non è invece consentito l’affidamento a soggetti diversi dalla cerchia familiare del defunto, sia si tratti di conservazione a titolo gratuito e sia, a maggior ragione, a titolo oneroso.
- Per familiare può intendersi chi ha rapporti di coniugio o di parentela, nei limiti stabiliti dall’art. 74 e seguenti del codice civile. Visto quanto specificato per la sepoltura di feretro, per analogia, si può ampliare il concetto di familiare, ricomprendendovi (come indicato dall’art. 93, comma 2

⁽¹⁰⁾ Vista la L. 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.

⁽¹¹⁾ **Art. 4, comma 2 D.M. 1/7/2002**

2. La tariffa, anche differenziata, per la conservazione di urna cineraria in cimitero, è determinata dal comune in base alle seguenti voci di calcolo:

a) canone annuo per l’uso dello spazio assegnato per ogni anno di durata della cessione in uso, percepibile anche in un’unica soluzione, che compete a chi cede in uso la sepoltura;

b) canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione in uso, pari o inferiore alla metà di cui al punto a), percepibile anche in unica soluzione, che compete al gestore del cimitero.

del D.P.R. 285/1990) persone che risultino essere state conviventi in vita del defunto, nonché di persone che abbiano acquisito particolari benemerenzze in vita nei confronti del defunto, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

- Per quanto riguarda il luogo di custodia dell'urna cineraria affidata, la L. 30 marzo 2001, n. 130 tace. Nella traduzione pratica si è originata una casistica che può ricondurre tale luogo alla residenza del familiare prescelto o a un domicilio di cui lo stesso possa disporre in via continuativa, conseguenza del fatto che l'urna deve avere "destinazione stabile". E comunque con modalità che garantiscano dalla profanazione dell'urna cineraria. Addirittura, nella pratica conseguente all'inizio delle autorizzazioni di affidamento, con possibilità di accesso da parte di personale comunale per verificare in corso di affidamento il destino e il modo di conservazione dell'urna.

4.2. Custodia di terzi in ambito extracimiteriale di urne cinerarie affidate a familiare

È stato posto, inoltre, quesito se sia possibile svolgere funzione di custodia dell'urna per conto di familiare del defunto, custodia sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

- Come si evince chiaramente dal tenore delle norme citate, le ceneri - se non custodite dal familiare prescelto in vita dal defunto - devono trovare collocazione nel cimitero, in celletta comunale, in cinerario comune o *"in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati"*. È quindi da escludere una collocazione extra-cimiteriale delle urne, qualora il familiare prescelto in vita dal defunto non voglia provvedere, al momento della consegna o anche in seguito, alla custodia dell'urna.
- La destinazione dell'urna è a questo punto obbligatoriamente in un cimitero comunale, presso le ubicazioni consentite secondo la decisione che potrebbe venire, a questo punto, da coloro che, civilisticamente, hanno titolarità di disporre sulle spoglie mortali del defunto in assenza/impossibilità di adempiere alle sue volontà: in primis al coniuge, e a seguire i parenti di grado più vicino al *de cuius*.
- Inalterata rimane la competenza dell'autorità comunale nell'ambito delle previsioni di cui al Capo XVIII – Sepolture private nei cimiteri – di concedere a enti, fino al completamento della capienza del sepolcro, aree per la realizzazione di cellari per urne, di dimensioni e caratteristiche previste nei regolamenti comunali, da destinare alla sepoltura di persone defunte *"contemplate nel relativo ordinamento [dei medesimi enti] e dall'atto di concessione"* (art. 94, comma 1), Dette concessioni non debbono essere *"oggetto di lucro o speculazione da parte degli enti concessionari"* (art. 92, comma 4).
- In epoca di accresciuta sensibilità circa l'inutile consumo del suolo, la possibilità di utilizzo di aree cimiteriali ormai sovradimensionate per gli effetti dell'aumento della scelta di cremazione appare infine, a giudizio di questa Federazione, quanto mai provvida.